



Prot. 218/vf

Como, 17 luglio 2017

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 13/2017

**Possibile estensione  
del meccanismo  
dello split payment  
a ordini e collegi  
professionali**

La "notizia" dell'estensione dello split payment, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge dal Senato e ancora in corso di pubblicazione, è apparsa sui giornali a seguito di una improvvida iniziativa del consiglio nazionale dei commercialisti che si è espresso in questo senso in una circolare ai propri ordini.

In realtà la disposizione non è proprio così esplicita e si scontra con una precedente circolare dell'Agenzia delle Entrate (2015) che diceva l'esatto contrario escludendo espressamente gli ordini e collegi professionali dall'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.

E' probabile che ora, sull'onda delle notizie apparse sulla stampa e della circolare dei commercialisti, ci si possa ritrovare con un coro unanime a favore dello split payment applicato anche agli ordini e collegi professionali.

Se così fosse, in ogni caso, il termine originario del 1<sup>o</sup> luglio per l'applicazione della nuova disposizione sarà probabilmente suscettibile di un rinvio, anche per la mancanza del decreto ministeriale di attuazione (che avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 23 maggio) e magari anche di una nuova circolare di chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

Da ultimo Vi segnaliamo che il meccanismo della scissione dei pagamenti (a meno che non ci sia qualche differenziazione per ordini e collegi) prevede che a fronte di una fattura il pagamento venga scisso (split) tra imponibile ed IVA; l'imponibile è pagato al fornitore, mentre l'IVA è versata direttamente all'erario dalla pubblica amministrazione committente, con modello F24 senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo a quello nel quale l'imposta diventa esigibile.

Comunque, appena ne disporremo Vi comunicheremo eventuali aggiornamenti fornendo anche qualche ulteriore indicazione operativa.

**Comune di Carlazzo - variante urbanistica a PGT - convocazione 1° conferenza VAS**

Il Comune di Carlazzo ha dato avvio alle procedure per la predisposizione della pianificazione urbanistica comunale: variante al PGT e procedura di rilascio di VAS e Valutazione di incidenza sul SIC "Lago di Piano" ai sensi della L.R. 12/2005 e smi.

Avvisa che è convocata la 1° conferenza VAS per il giorno **21.07.2017, alle ore 10.00 presso la Sala Consigliare del Comune di Carlazzo**, volta ad illustrare i documenti di scoping depositato agli atti del Comune e visibile sul sito internet comunale e sulla piattaforma SIVAS.

**Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro - conferenza 12.09.2017**

L'Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro, unitamente all'Autorità per la predisposizione del Piano di indirizzo Forestale del Parco Regionale della Valle del Lambro, hanno dato avvio alle procedure per la predisposizione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Le suddette Autorità comunicano che sono messi a disposizione presso la Sede del parco valle Lambro, sul sito web dell'Ente Parco e sul SIVAS di Regione Lombardia, a decorrere dal 20.06.2017 degli elaborati costituenti la proposta di Piano di Indirizzo Forestale e convocano la Conferenza finale della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale della Valle del Lambro e dei relativi procedimenti di VAS e VINCA per il giorno **MARTEDI' 12 SETTEMBRE 2017 alle ore 10.00 presso la sede del Parco Regionale della Valle del Lambro (Triuggio - MB - via Vittorio Veneto 19)**.

Eventuali osservazioni e/o contributi possono essere inviate in duplice copia e in carta libera entro le ore 12.00 del 19 agosto 2017 al protocollo dell'Ente Parco in orari di apertura o alla mail [parcovallelambro@legalmail.it](mailto:parcovallelambro@legalmail.it).

**Alla conquista del BIM in Europa e nel mondo**

Proprio in questi giorni è in corso di pubblicazione la traduzione in inglese di una norma nazionale, prassi inconsueta riservata a quei documenti destinati (auspicabilmente) ad avere un futuro sovranazionale.

Si tratta infatti della [UNI/TS 11337-3](#), il documento più "anziano" al momento in vigore riguardante il BIM. La specifica tecnica è stata pubblicata in italiano nel 2015 e fu il primo passo del lavoro normativo sulla digitalizzazione e gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni nell'ottica del BIM. La UNI/TS 11337-3 fornisce un modello operativo strutturato per raccogliere e archiviare i dati e le informazioni tecniche dei prodotti da costruzione, le cosiddette "schede prodotti".

Il lavoro di traduzione, che comporterà a breve anche la pubblicazione in inglese delle parti 1, 4, 5 e 6, ha l'obiettivo di portare all'attenzione del [CEN/TC 442](#) in Europa e dell'[ISO/TC 59/SC 13](#) a livello mondiale ciò che la normazione italiana ha realizzato negli ultimi anni.

Di recente il CEN/TC 442, costituito qualche giorno dopo la pubblicazione della UNI/TS 11337-3, ha attivato una serie di progetti normativi che cercano di definire l'intera metodologia BIM: trasmissione dati, livelli di dettaglio, schede prodotti e attributi sono solo alcuni degli argomenti trattati. L'Italia e l'UNI non vogliono farsi trovare impreparati, dato anche il possesso di contenuti innovativi e unici in sede europea (almeno tanto quanto l'Inghilterra, Paese trainante per quanto riguarda il BIM).

In particolare la parte 3 della UNI/TS 11337-3 si pone come documento di riferimento per i lavori europei sviluppati dal WG 4 del CEN/TC 442 proprio sull'individuazione degli attributi dei prodotti da costruzione e la loro relativa

**D.Lgs. 25 novembre  
2016 n. 222 -  
Semplificazione di  
regimi amministrativi  
in materia edilizia.**

raccolta. La traduzione inglese della norma italiana permetterà agli esperti che siedono al WG 4 di poter approcciare e apprezzare i contenuti della UNI 11337-3, che sarà trasmessa come documento di lavoro al CEN/TC 442, e potersene così servire come base per la futura norma europea. Similmente, anche le altre parti della UNI 11337-3 avranno lo stesso obiettivo: ciascuna parte è destinata ad essere un chiaro riferimento per ogni progetto europeo.

Come è noto, il Decreto legislativo n. 222/2016 ha introdotto importanti innovazioni che implementano ulteriormente il processo di semplificazione degli adempimenti richiesti alla Pubblica Amministrazione, con parallela responsabilizzazione dei titolari delle attività e dei professionisti.

In particolare, l'art. 3 del Decreto citato apporta modifiche a diversi articoli del DPR 6 giugno 2001 n. 380 - Testo Unico per l'edilizia - che incidono in maniera sostanziale sulle certificazioni/attestazioni relative al rispetto dei requisiti igienico sanitari delle costruzioni.

La lettura del nuovo articolato per quanto qui considerato

- soppressione del comma 3 lettera a) dell'art. 5:
- soppressione della parte relativa a "nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali" del comma 1 dell'art. 20
- abrogazione dell'art. 25

comporta la piena responsabilizzazione dei professionisti e degli istanti, escludendo quindi la previsione di pareri igienico sanitari rilasciati a qualsiasi titolo da parte dell'ATS.

**Le eventuali richieste di pareri discrezionali - alla luce di quanto sopra - costituirebbero infatti elemento di ostacolo al processo di semplificazione dettato dal legislatore.**

**Inoltre, tale previsione normativa comporta il superamento dei pareri tecnico discrezionali fin qui espressi dall'ATS ai fini della concessione di deroghe.**

E' quindi importante evidenziare che i requisiti di igiene edilizia costituiscono elemento imprescindibile per assicurare condizioni di salute e benessere dei cittadini - considerato anche che di norma circa il 90% del tempo viene trascorso in ambienti confinati - e che pertanto essi devono essere sempre garantiti nella sostanza e attestati sotto il profilo formale con riferimento alle specifiche normative.

Al fine di mantenere l'efficacia delle azioni di prevenzione legate al rispetto dei requisiti che assicurano condizioni di salubrità indoor, si ritiene utile fornire indicazioni soprattutto in relazione alle valutazioni tecnico-discrezionali che la nuova disciplina pone in capo ai Tecnici professionisti e ai soggetti titolari di permesso di costruire o di richiesta di agibilità.

**Principi generali in merito alle valutazioni tecnico discrezionali**

Si evidenzia che tutta la recente normativa relativa al settore della prevenzione è fondata sulla dimostrata efficacia delle soluzioni adottate per il raggiungimento degli obiettivi di salute, piuttosto che sul mero rispetto di requisiti formali.

Già le norme regolamentari locali in materia di igiene edilizia esplicitano che nei Regolamenti Locali di Igiene vengono stabiliti i requisiti minimi, fermo restando che devono essere perseguiti obiettivi di qualità secondo norme e conoscenze scientifiche aggiornate.

Inoltre, ai fini delle valutazioni tecnico-discrezionali nel settore della prevenzione, sono da considerare le *fonti extra-legislative* quali:

- Norme UNI;
- Accordi conferenze stato-regioni;
- Circolari ministeriali o regionali;

- Linee Guida ministeriali o regionali.

Queste ultime sono pertanto i riferimenti principali che **devono essere sempre esplicitati** dal proponente a sostegno delle soluzioni progettuali adottate ed autocertificate.

Rimane comunque sempre confermato che ai fini delle valutazioni tecnico discrezionali i principi inderogabili restano:

- il raggiungimento dello stesso fine della norma attraverso soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme (applicabile sia nelle situazioni pre-esistenti sia in edifici già esistenti) ovvero
- oggettivi miglioramenti igienico sanitari (applicabile in situazioni pre-esistenti) Infine, restano ovviamente sempre vigenti le disposizioni normative del D.Lgs n. 81/08 relative ai requisiti degli ambienti di lavoro.

#### **Indirizzi operativi**

Allo scopo di offrire un supporto per l'adozione di modalità che garantisca criteri di uniformità, appropriatezza ed efficacia - oltre che di facilitazione per i proponenti nello spirito della normativa di semplificazione - si propone di richiedere al progettista abilitato, secondo quanto previsto all'art. 20 del DPR n. 380/2001, in merito alla coerenza delle soluzioni progettuali adottate perché siano soddisfatte le condizioni di idoneità igienico sanitarie, **specifica relazione tecnica relativa ai criteri "prestazionali" adottati (autocertificata)** al fine di documentare la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo igienico-sanitario.

**Disabilità: ecco la norma per gli impianti "a prova di handicap"**

In Italia oltre 2.000.000 di abitazioni non adeguate. Nuova norma pone l'Italia tra i Paesi più avanzati e attenti al sociale.

Un alloggio su 10, ovvero oltre 2.000.000 di abitazioni italiane e di strutture residenziali, non ha impianti adeguati alle esigenze di persone con disabilità.

È questo il risultato delle analisi di Prosiel, associazione italiana senza scopo di lucro per la promozione della sicurezza e dell'innovazione elettrica, che, a conclusione di una specifica riflessione sul tema della disabilità, ha elaborato, in collaborazione con il Comitato Elettrotecnico Italiano, la **Norma CEI 64-21**.

Il documento, innovativo sia per il contesto italiano che per quello europeo, **definisce per la prima volta gli standard degli impianti elettrici delle residenze utilizzate dalle cosiddette utenze deboli come anziani, portatori di handicap o persone con specifiche necessità.**

La nuova norma, intitolata "**Ambienti residenziali - Impianti adeguati all'utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche necessità**", definisce le prescrizioni da applicare agli impianti elettrici di condomini o unità abitative mono e plurifamiliari e si applica sia a nuovi impianti che a rifacimenti o modifiche di immobili esistenti, nei casi in cui le soluzioni particolari vengano espressamente richieste dal committente. **Gli interventi sono classificati in 9 categorie** per ciascuna delle quali sono individuate le caratteristiche di ogni componente d'impianto.

Il testo è completato da un allegato dedicato alle quote installative delle apparecchiature per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

**Cavi CPR:  
in Gazzetta  
il decreto**

D.Lgs. 16.06.2017,  
n. 106

G.U. 10.07.2017, n. 159

E' stato pubblicato il D.Lgs 16.06.2017, n. 106: "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE".

Il documento, che **entrerà in vigore il 9 agosto**, disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

Il testo prevede anche sanzioni penali per costruttori, direttori dei lavori, direttori dell'esecuzione o collaudatori:

**Art. 20 "Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione"**

1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

**Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE): compiti e responsabilità**

Cass. pen. 3° sez.  
27.04.2017, n. 19970

Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE): la Cassazione chiarisce quali sono i suoi compiti e le responsabilità per la corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza

Un operaio edile si era infortunato adoperando un muletto nelle operazioni di carico e scarico.

A seguito dell'infortunio, avvenuto sul posto di lavoro, il Tribunale di primo grado condannava il **coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori** ad una pena pecuniaria di euro 2.000.

Il professionista ricorreva in Cassazione adducendo le seguenti motivazioni:

- c'era compatibilità tra il piano di sicurezza ed il piano operativo, anche se molto ridotto
- era stata definita l'area di carico e scarico nel piano di sicurezza, mentre l'incidente era avvenuto al di fuori di tale zona all'insaputa del professionista, per sola ed illecita scelta dell'operaio
- l'area di cantiere, disegnata nel piano di sicurezza, era assolutamente piana, piatta e priva di fossi, al contrario della zona dell'incidente (un fossato)

**Chi è il coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE)**

Il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il **coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori**, al fini di ridurre i rischi sul lavoro.

Come previsto dal testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008), il coordinatore della sicurezza assume i seguenti ruoli:

- in fase di progettazione: in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o coordinatore per la progettazione (CSP)

- in fase di esecuzione: in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore per l'esecuzione (CSE)
- I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dallo stesso professionista o da professionisti diversi.
- I compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) sono i seguenti:
- assolve i compiti di coordinamento e verifica, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
- assume un ruolo di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
- valuta la coerenza del Piano operativo di sicurezza (POS) col Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), sino alla verifica delle prescrizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori
- verifica l'adempimento degli obblighi formativi relativamente ai lavoratori operanti sul cantiere

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19970/2017, si esprime sul ricorso presentato dal CSE.

Il testo unico per la sicurezza prevede che, durante la realizzazione dell'opera, il CSE:

- verifichi l'idoneità del POS
- assicuri coerenza con il PSC, ove previsto
- adegui il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere
- controlli che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza

Nel caso in esame, i giudici hanno constatato che l'uso del muletto non era inizialmente previsto ma era divenuto ben presto elemento essenziale nell'attività di cantiere.

Tuttavia il CSE, presente solo saltuariamente e non costantemente sul cantiere, non aveva adeguato il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori.

Pertanto la Cassazione, confermando la sentenza di primo grado, condanna il CSE al pagamento della pena pecuniaria di 2.000 euro.

In definitiva, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha non solo compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma **deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza**, per garantire l'incolumità dei lavoratori.

[http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=16813:cassazione-penale-sez-3-27-aprile-2017-n-19970-venti-giorni-senza-andare-in-cantiere-proprio-all-inizio-dei-lavori-responsabilit%C3%A0-del-coordinatore-per-l-infortunio-occorso-al-figlio-del-capo&catid=17&Itemid=138](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16813:cassazione-penale-sez-3-27-aprile-2017-n-19970-venti-giorni-senza-andare-in-cantiere-proprio-all-inizio-dei-lavori-responsabilit%C3%A0-del-coordinatore-per-l-infortunio-occorso-al-figlio-del-capo&catid=17&Itemid=138)

**La Regione Toscana  
- pratica guida circa  
il rischio di  
temperature elevate  
nei cantieri edili**

La Regione Toscana ha pubblicato una pratica guida circa il rischio di temperature elevate nei cantieri edili.

Il documento rappresenta un valido contributo, a livello nazionale, per imprese, lavoratori e tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione.

#### **I contenuti della guida**

Nel documento viene analizzato:

- come riconoscere i segni e i sintomi dello stress termico e del colpo di calore
- la valutazione dei rischi
- le misure preventive
- gli obblighi ai sensi del dlgs 81/2008

**Distanze legali tra edifici: la Cassazione fa il punto sulla legittima applicazione delle regole in caso di interventi di ristrutturazione e nuova costruzione**

Cass. 30.06.2017, n. 16268

Nel dettaglio, vengono individuate le **misure di protezione e prevenzione nel settore edile**, in riferimento a:

- organizzazione del lavoro
- informazione, formazione e addestramento
- dispositivi di protezione individuale ed indumenti da utilizzare
- i compiti del datore di lavoro
- i compiti del medico competente
- i compiti del CSP (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione)
- i compiti del CSE (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione)
- i compiti del RSL (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

[http://www.portaleagentifisici.it/filemanager/userfiles/DOCUMENTAZIONE/INDICAZIONI\\_RISCHIO\\_STRESS\\_TERMICO\\_1.pdf?lg=IT](http://www.portaleagentifisici.it/filemanager/userfiles/DOCUMENTAZIONE/INDICAZIONI_RISCHIO_STRESS_TERMICO_1.pdf?lg=IT)

Il proprietario di un immobile conveniva in giudizio il vicino di casa lamentando la **violazione delle distanze minime legali tra gli edifici**.

In particolare l'attore aveva contestato le seguenti infrazioni:

- illegittimità delle finestre realizzate
- aumento della sagoma di ingombro del fabbricato

Il Tribunale di primo grado e successivamente la Corte d'appello respingevano il ricorso con le seguenti motivazioni:

1. l'intervento realizzato era da considerarsi una ristrutturazione, essendo pacifica la circostanza tra le parti
2. avendo appurato che si trattava di ristrutturazione e non nuova costruzione non potevano adottarsi i limiti normativi previsti per le distanze legali, essendo l'edificio in questione edificato prima di entrata in vigore del PRG, approvato nel 1968, e del *dm 1444/68*

Il proprietario dell'immobile propone ricorso per la Cassazione della sentenza della Corte d'appello.

Limiti di distanza tra i fabbricati

Ai sensi dell'art. 9 del dm 2 aprile 1968, n. 1444 **le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali** omogenee sono stabilite come segue:

1. Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale
2. Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
3. Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto: la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7
- ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15
- ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse

distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

La Sentenza di Cassazione

La Cassazione con **sentenza n. 16268/2017** si esprime sul ricorso presentato dal proprietario dell'immobile.

Il ricorso viene incentrato sul voler dimostrare che l'intervento in questione, pur non essendo una nuova costruzione, poteva essere considerato una ristrutturazione pesante e dunque soggetto alle indicazioni normative in tema di distanze legali tra edifici.

Secondo il ricorrente il fabbricato della controparte avrebbe subito una modifica nella volumetria, con l'aumento della sagoma di ingombro.

Anche i giudici di Cassazione deducono che le lamentate modificazioni strutturali non potevano in alcun modo essere considerate come una semplice ristrutturazione, bensì avrebbero dovuto **essere ritenute come nuova costruzione**.

Gli Ermellini chiariscono dunque che rientrano nella nozione di **nuova costruzione** anche gli interventi di ristrutturazione che, **in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente**.

Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso presentato, ritenendo che l'intervento realizzato sia da considerare alla stregua di una **nuova costruzione**, con il conseguente rispetto delle distanze previste dal dm n. 1444/1968.

Commissione  
Tributaria  
Provinciale di  
Como - modifica  
orari

Si informa che, causa periodo feriale e conseguente ridotta disponibilità di personale, a partire dal 24 luglio e fino al 31 agosto 2017 verranno sospese le aperture pomeridiane al pubblico con la sola eccezione degli appuntamenti fissati online sul portale della Giustizia tributaria: [www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it).

Cordiali saluti.  
IL PRESIDENTE  
(Per. Ind. Orazio Spezzani)  
